

Protocollo: vedi segnatura.XML

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Comitato Regionale per le Comunicazioni

TITOLO	2015.1.10.4
	2014.1.10.21.243
LEGISLATURA	X

Il giorno 7 settembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

Giovanna Cosenza

Presidente

Marina Caporale

Vicepresidente

Mauro Raparelli

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Comi

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI X

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Vista il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)"*, in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *"Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"* e successive modifiche ed integrazioni, di seguito *"Regolamento"*;

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"*, di seguito *"Regolamento indennizzi"*;

Vista la del. Agcom n. 276/2013/CONS;

Visto l' *"Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

Vista la *"Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni"*, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

Visti gli atti del procedimento;

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio, dr.ssa Patrizia Comi (NP. 1949);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 7 settembre 2016;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1. La posizione dell'istante

L'istante ha lamentato la mancata disdetta del contratto con la società Clouditalia Telecomunicazioni X (di seguito Clouditalia), dichiarando quanto segue:

- di avere acquisito il servizio fornito da Clouditalia, erogato su linea telefonica Telecom Italia X;
- che la linea telefonica Telecom Italia X è stata cessata nel mese di ottobre 2013;

- che non essendo più utilizzabile tale linea, l'utente ha provveduto ad inviare fax di disdetta alla società Clouditalia in data 06/11/2013;
- che la società Clouditalia non ha accettato la disdetta ricevuta via fax in quanto, come da condizioni contrattuali, è richiesto l'invio tramite raccomandata a.r.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- a) l'annullamento del contratto stipulato con Clouditalia Telecomunicazioni X

2. La posizione dell'operatore

La società Clouditalia Telecomunicazioni X, nella propria memoria, ha rilevato che l'istante ha richiesto di disdire il contratto stipulato con modalità diverse dalla raccomandata a.r., così come previsto dalle Condizioni generali di contratto, precedentemente inviate.

L'operatore ritiene che la raccomandata a.r. del cliente, da inviarsi alla sede legale di Clouditalia, rispetti la necessaria formalità giuridica e consenta alle strutture aziendali di recepire la chiara volontà del cliente di disdire il contratto, dando inizio ai vari processi di cessazione.

L'operatore informa, inoltre, che il contratto è stato ritenuto cessato dal 06/01/2014 e che, dalle schede contabili riferite all'istante, non risultano pendenze.

Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dalla parte non può essere accolta, come di seguito precisato.

- a) La domanda è da rigettare. Risultano infatti consolidate le disposizioni che prevedono, nei casi in cui l'utente richieda lo scioglimento del contratto in essere con l'operatore, anche in anticipo rispetto ai termini previsti contrattualmente, che sia data comunicazione all'operatore conformemente ai parametri previsti dalle Condizioni Generali di contratto ed alla Carta dei servizi, resi disponibili al Cliente mediante pubblicazione nel sito web www.clouditalia.com. Su richiesta dell'utente, l'operatore aveva inoltre inviato risposte che ribadivano la procedura di disdetta del contratto solo a seguito di comunicazione con raccomandata a.r.

La domanda dell'istante è oltremodo da rigettare in quanto il richiesto annullamento del contratto, esula dalla competenza del Corecom, trattandosi di un rimedio giudiziale previsto nell'ambito del diritto civile. Al riguardo, si richiamano *ex multis* le delibere Corecom Emilia-Romagna nn. 16/11 e 33/11 nelle quali è stato affermato che *"sono da rigettarsi le richieste volte a una pronuncia dichiarativa della risoluzione del contratto, in quanto estranee alla cognizione del presente procedimento, così come definita dall'articolo 19, comma 4, della delibera Agcom n. 173/07/CONS e dalla delibera Agcom n. 529/09/CONS."*) Pertanto la domanda va rigettata.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Patrizia Comi, il Corecom, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

Rigetta l'istanza di Trombetti nei confronti di Cloudditalia Telecomunicazioni X per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Firmato digitalmente

Il Segretario

Dott.ssa Patrizia Comi

Firmato digitalmente

La Presidente

Prof.ssa Giovanna Cosenza



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6377 – 527.6597

email gcosenza@regione.emilia-romagna.it - corecom@regione.emilia-romagna.it

PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it WEB www.assemblea.emr.it/corecom